



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

DIREZIONE RISORSE UMANE

Prot. n. 11694  
Bari 9.02.2018

**Ai Personale Tecnico-Amministrativo  
Ai Direttori dei Dipartimenti Didattica  
e di Ricerca  
Ai Direttori delle Direzioni  
Ai Coordinatori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili delle Sezioni**

**e, p.c. alle OO.SS. e RSU  
LORO SEDI**

**OGGETTO: Assenze per malattia: visite fiscali e reperibilità.**

Com'è noto, il 13 gennaio u.s. è entrato in vigore il D.P.C.M. n. 206/2017, che si allega in copia, recante il nuovo regolamento sulle visite fiscali, sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio per malattia, e sull'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il decreto prevede che la visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente, mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.

La visita può essere disposta anche d'ufficio dall'INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche più volte nella stessa giornata, con particolare attenzione alle giornate pre e post festive e di riposo settimanale.

Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: **dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.**

**L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.**

Sono escluse dall'obbligo di reperibilità, se risultanti espressamente dal certificato medico:

- le assenze per malattia connesse a patologie gravi che richiedono terapie salva vita;
- le assenze per causa di servizio riconosciuta, per le quali si rinvia al D.P.R. n. 834/1981;
- le assenze dovute a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente, all'amministrazione presso cui presta servizio, l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi.

**Il lavoratore è tenuto a rispettare il periodo di prognosi indicato nel certificato medico.**

SEZIONE PERSONALE TECNICO  
AMMINISTRATIVO E CEL  
U.O. Rilevazione e Monitoraggio Orario di Lavoro  
Piazza Umberto I, n. 1 - 70121 Bari (Italy)  
tel (+39) 080 5717716 -  
fax (+39) 080 5714657 - [www.uniba.it](http://www.uniba.it) -  
PEC: [universitabari@pec.it](mailto:universitabari@pec.it)  
c.f. 80002170720 - p. iva 01088760723



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

## DIREZIONE RISORSE UMANE

Il dipendente, per poter riprendere l'attività lavorativa in anticipo rispetto al periodo di prognosi indicato nel certificato di malattia, per guarigione anticipata, deve richiedere al medico un nuovo certificato sostitutivo.

Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi, ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento del primo.

In mancanza del certificato sostitutivo di modifica della prognosi, il dipendente continua ad essere considerato assente per malattia anche ai fini dell'applicazione della relativa decurtazione.

Si coglie l'occasione per ricordare che, ai sensi dell'art. 35 del CCNL di comparto in vigore, il dipendente deve comunicare l'assenza per malattia alla propria struttura di appartenenza, tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica.

I responsabili di struttura o loro sostituti hanno l'obbligo, per permettere all'Amministrazione di avviare la richiesta di visita fiscale all'INPS, di comunicare a mezzo mail, entro le ore 10.00, all'indirizzo dedicato [malattia.pta@uniba.it](mailto:malattia.pta@uniba.it) l'assenza per malattia dei propri collaboratori.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Federico GALLO